

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA **E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Titolo I

Capo I Disposizioni Generali

Art. I

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il Sindaco potrà avvalersi della consulenza di apposita Commissione nominata con proprio provvedimento a norma dell'art. 30, comma 19, dello Statuto; in tal caso alla stessa Commissione dovrà farsi riferimento al momento di assumere qualsiasi decisione in merito alla sistemazione del Cimitero, delle autorizzazioni, delle concessioni ed altro.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31 e 113/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. II

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone in cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa.

Art. III

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del regolamento;
- c) elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori.

Art. IV

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Capo III Trasporti funebri

Art. V

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni è:

a pagamento secondo tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. VI

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

Art. VII

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Per ulteriori disposizioni si fa riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Polizia Mortuaria.

Capo IV Riscontro diagnostico

Art. VIII

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, e degli articoli 6, 69, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1964, n. 185 e dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; i cadaveri nei casi previsti dall'art. 37 del D.P.R. n. 285/90.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Capo V Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. IX

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il medico deve seguire le norme ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Capo VI Inumazione e tumulazione

Art. X

Le inumazioni verranno eseguite in conformità delle disposizioni prescritte dal Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa a fossa e non sarà lecito erigere monumenti, la superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni non devono eccedere i 35 centimetri per lato nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comuni.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo e l'indicazione del sito che corrisponde a quello del Registro tenuto dal custode.

Tale numero verrà applicato sul cippo o sul copritomba con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. L'istallazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo e di altro materiale non biodegradabile.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. XI

Il Comune può concedere a privati a ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ad anni 50 salvo rinnovo.

Le aree destinate alla costruzione di sepoltura privata debbono essere previste nel Piano Regolatore cimiteriale comunale.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e dagli art. 76 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. XII

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dalla Giunta Comunale su conforme parere dell'Ufficio Tecnico del Comune e del Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale competente e della Commissione Cimiteriale.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

I sepolcri non possono emergere dal piano di campagna per non più di cm. 20 rispettando l'allineamento come definito dal Piano Regolatore cimiteriale ed eventuali sporgenze delle lapidi di copertura dei loculi non possono superare il margine esterno dei muri salvo che per la soletta inferiore che può sporgere per un limite massimo di cm. 2.

Per i nuovi loculi i caratteri, le lampade ed i portafiori con i portafoto possibilmente devono essere uguali a quelli peesistenti.

Art. XIII

I prezzi delle aree concesse ai privati per costruzioni di cappelle e tombe a terra, nonché i prezzi di concessione di loculi cimiteriali, cellette e colombari saranno stabiliti dalla commissione cimiteriale con il supporto dell'ufficio tecnico Comunale.

Per ogni tomba a terra possono concedersi non meno di 2 metri e non più di 6 metri quadrati di area.
Il pagamento dovrà avvenire al momento del rilascio della concessione.

Capo VII Imprese e lavori privati

Art. XIV

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune sentita la Commissione Cimiteriale.

Capo VIII Esumazioni ed estumulazioni

Art. XV

Per quanto riguarda esumazioni ed estumulazioni si fa riferimento al D.P.R- n. 295/90.

Capo IX Polizia del cimitero

Art. XVI

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, sentita la Commissione Cimiteriale.

Art. XVII

Nel cimitero, di norma, non si può che andare a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involucri di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. XVIII

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare o parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette o altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori o quant'altro;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) danneggiare aiuole, alberi, prati, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- f) qualsiasi attività commerciale;
- g) i fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Art. XIX

Il custode vigilerà perché il servizio del cimitero sia eseguito con regolarità, curando la pulizia e la conservazione.

Per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione; inoltre, iscrive sopra apposito registro vidimato dal Sindaco, le generalità del defunto, l'indicazione del sito e il numero del deposito.

Art. XX

Il custode avrà il compito di:

- a) tenere con cura e diligenza i registri prescritti e un inventario dei mobili ed attrezzi destinati al servizio;
- b) custodirà le chiavi delle porte d'ingresso, della chiesa, dell'ossario e dei diversi depositi;
- c) impedirà qualsiasi abuso di ogni tipo sia per riattare monumenti e lapidi, sia lo spostamento o estrazione di qualsiasi genere dal cimitero;
- d) curerà l'esumazione e l'inumazione, sempre assistito da due testimoni con la redazione di un verbale, in duplice copia, di cui una resterà presso il cimitero e l'altra depositata presso l'Archivio Comunale;
- e) curerà che il materiale di risulta delle tombe o similari siano raccolte in un luogo appartato e a tempo opportuno smaltito;
- f) curerà la coltivazione sia all'interno che all'esterno del cimitero e lungo la strada di accesso delle piante e delle aiuole;
- g) è obbligato di controllare frequentemente tutti i canali di scolo interni ed esterni a far defluire le acque piovane, ripulendoli da materiale che ne impedirebbe il deflusso delle acque stesse.

Art. XXI

Il custode dovrà provvedere:

- a) che al riempimento delle fosse, la terra sia ben calcata e portata all'altezza di cm. 10 dal livello della superficie del campo, perché abbia luogo lateralmente lo scolo delle acque;
- b) alla tumulazione dei cadaveri;
- c) al riattamento delle fosse antiche, con nuova terra umida le screpolature che si fossero manifestate;
- d) alla raccolta delle ossa e loro deposizione nell'ossario.

Art. XXII

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Organi di Controllo.



Art. XXIII

Al custode è vietato di comandare mance per qualunque servizio prestato in ordine al presente regolamento.

Capo X Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. XXIV

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. Ord. Alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

